



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Provincia di Reggio Emilia
Piazza Roma, 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 28 del 21/02/2019)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento

informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.”

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: “Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti...omissis...”

Infine l'art. 102, c. 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: “Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8”

Art. 2 – Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture.
2. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione del parametro PE compreso tra 1 e 0,80 secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)	PE
----------------------------------	----

DA	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

3. In ogni singolo quadro economico, il fondo viene applicato all'importo degli affidamenti posti a base di gara (comprensivi degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.
4. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 3 - Definizione delle prestazioni

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito:
 - da una somma pari al **1,60%** (80% del 2%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici;
 - da una somma pari al **1,20%** (80% dell'1,50%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi e forniture;
2. Le somme suddette sono da ripartire esclusivamente per le seguenti attività:
 - Programmazione della spesa per investimenti;
 - Verifica preventiva dei progetti;
 - Predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - Responsabile Unico del Procedimento;
 - Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione;
 - Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
 - Collaudo statico;
3. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
4. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
6. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.
7. In caso di lavori o di prestazioni di servizi a natura mista, dall'importo posto a base del calcolo dell'incentivo di cui al comma 1, sono dedotte le somme derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e i costi energetici (ad esempio, fornitura di energia elettrica, gas metano, ecc.), in caso di contratti di gestione calore o global service.

8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.
9. Qualora, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA è riconosciuta alla stessa la quota del 25% dell'incentivo summenzionato ed esattamente:
 - da una somma pari allo 0,40% (25% dell'1,60%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici;
 - da una somma pari allo 0,30% (25% dell'1,20) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi;
 - da una somma pari allo 0,10% (25% dello 0,40%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle forniture;
10. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito, altresì, da una somma pari allo 0,40% (20% del 2%), dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; tale fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
11. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici ad eccezione delle manutenzioni ordinarie; sono altresì ammessi i contratti di servizi e forniture per investimenti di importo superiore a 20.000 €.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 6), secondo i seguenti criteri:
 - limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
2. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.
3. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
4. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (di ufficio

direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici – in caso di fornitura/servizi: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

5. Qualora la qualità e l'entità dell'appalto non richiedano una pluralità di competenze tali da costituire il Gruppo di lavoro, ovvero quanto si verifichino le condizioni che rendano impossibile il reperimento di detta pluralità di competenze, il Responsabile di Servizio ricopre il ruolo di organo monocratico in vece del Gruppo di Lavoro, assumendone tutti i compiti organizzativi, professionali ed operativi. In tal caso l'atto di incarico di cui al successivo art. 5 viene sostituito con l'assegnazione del ruolo da parte della Giunta Comunale in sede di approvazione del livello di progettazione funzionale alla procedura di appalto.

Art. 5 – Atto di incarico

1. Nell'atto di incarico viene:
 - Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
 - Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
 - Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.
2. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.

Art. 6 – Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 7 – Costituzione e ripartizione del Fondo

1. Per ogni singola gara di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture, il Fondo di cui all'art. 3, dovrà essere impegnato con la determinazione a contrattare e previsto nel quadro economico alla voce Somme a disposizione.
2. Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA l'incentivo spettante a

quest'ultima dovrà essere impegnato con la determinazione a contrattare dell'Ente Committente e previsto nel quadro economico alla voce Somme a disposizione.

3. Le somme destinate alla Centrale Unica di Committenza/SUA dovranno essere trasferite con la determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione divenuta efficace.
4. La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione Pubblica è determinata all'interno delle quote di cui all'art.8, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:
 - del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
 - del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
 - delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
 - dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.
5. Lo stesso Responsabile del servizio competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno dell'amministrazione medesima, o svolte da personale con qualifica dirigenziale ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie che andranno ad incrementare il Fondo di cui all'art. 113, comma 4, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
7. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 8 - Ripartizione dell'incentivo per "Opere o lavori pubblici" e per "Servizi e forniture"

1. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività:

Prestazioni eseguite per "Opere o lavori pubblici"		% del Fondo
1	Programmazione della spesa per investimenti	10%
2	Verifica preventiva	5%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (dal Bando/Lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva) – corrisponde alla quota SUA se attivata	25%
4	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%
5	Responsabile Unico del Procedimento	18%
6	Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione	30%
7	Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione/Collaudo statico	8%
Totale		100%

Prestazioni eseguite per "Servizi e forniture"		% del Fondo
1	Programmazione	15%
2	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (dal Bando/Lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva) – corrisponde alla quota SUA se attivata	25%

3	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%
4	Responsabile Unico del Procedimento	18%
5	Direzione dell'esecuzione	30%
6	Verifica di conformità	8%
	Totale	100%

2. L'ulteriore riparto di sub-quote all'interno delle quote sopra indicate avviene sulla base di un atto di incarico del Responsabile di Servizio competente, di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 9 – Tempistiche e cause di riduzione

1. Con il conferimento dell'incarico il responsabile del servizio individua i tempi entro i quali dovranno essere eseguite le prestazioni.
2. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla disciplina vigente.
3. Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA quest'ultima deve attivare la gara entro 20 (venti) giorni dalla trasmissione, al Responsabile della Centrale Unica di Committenza/SUA, della determinazione a contrattare. Il mancato rispetto dei tempi, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto ai termini di cui sopra, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Art. 10 – Espletamento dell'incarico

1. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per l'esecuzione delle attività rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.
3. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 11 – Finanziamento del Fondo

1. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Art. 12 – Liquidazione dell'incentivo

1. La ripartizione e la liquidazione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Responsabile di Servizio competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.

2. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.
3. L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; nel caso di appalti con durata superiore ad un anno si procederà alla liquidazione dell'incentivo, relativo alla Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione, nella misura della quota realizzata come accertato dal certificato di collaudo/regolare esecuzione parziale.
4. Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella prima busta utile del mese successivo a quello in cui vengono determinati con provvedimento del competente dirigente.

Art. 13 – Norme finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate con determinazione a contrattare successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016. Per le procedure di appalto ancora in corso o già concluse alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, le cui somme relative al compenso incentivante risultino definite negli atti concernenti lo specifico appalto, il Responsabile di Servizio procede alla liquidazione dell'incentivo ai sensi del precedente art. 12.
2. Qualora intervengano modifiche normative, pareri, linee guida di ANAC o derivanti dalla giurisprudenza che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.